



COMUNE DI LIVERI

(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)

Piazza Municipio, 1 80030 LIVERI
Tel 081/8255890 ; Fax 081/ 8255467
Sito Internet : www.comune.liveri.na.it
Mail : segreteria@comune.liveri.na.it
Pec : segreteria@pec.comune.liveri.na.it

ORIGINALE

ORDINANZA N. 23 DEL 3 Agosto 2023
PROT. N. 3874 DEL 3 Agosto 2023

Oggetto: Emergenza Fitosanitaria *Bactrocera dorsalis*. DIVIETO DI ESPOSIZIONE DELLA FRUTTA E DEGLI ORTAGGI AL DI FUORI DEI LOCALI DI VENDITA

L'anno duemilaventitre addi 3 del mese di agosto, il Vicesindaco Lanzara Andrea

IL VICESINDACO

PREMESSO CHE

- con D.D. della Regione Campania n. 176 del 12/10/2022 il Servizio Fitosanitario ha provveduto alla "Delimitazione dell' area infestata in parte dei territori comunali di: Palma Campania, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, Ottaviano, Liveri, Domicella, Nola e Carbonara di Nola in relazione al rinvenimento di "*Bactrocera dorsalis*" ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) 2016/2031";
- con D.G. della Regione Campania n. 714 del 20/12/2022 è stato approvato il "Piano d'Azione per "*Bactrocera dorsalis*" già approvato dal Comitato fitosanitario nazionale, per rispondere ALL'EMERGENZA FITOSANITARIA di cui in oggetto;

DATO ATTO CHE

il comune di Liveri, rientra nella zona infestata;

VISTI il

- Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017,;
- Regolamento delegato (UE) 2019/1702: elenco organismi nocivi prioritari;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072: elenchi degli organismi nocivi da quarantena;
- Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";

- Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 4 "Incentivazione di interventi a carattere territoriale per le emergenza fitosanitarie conclamate";
- Regolamento Regionale 14 ottobre 2006, n. 4 – BURC n. 49 del 30 Ottobre 2006;
- art. 5 lett. B della legge 283/1962;

ORDINA IL DIVIETO

agli esercenti commerciali di generi alimentari, con particolare riferimento ai venditori di frutta e ortaggi l'esposizione di frutta, ortaggi e simili al di fuori dei locali di vendita, sia su suolo pubblico che privato o di suolo pubblico o aperto al pubblico, a partire dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento sino all'emissione di una successiva ordinanza. Pertanto l'esposizione di frutta ed ortaggi dovrà avvenire se all'interno dei locali commerciali: con le porte provviste di apposite barriere antinsetto fisiche o luminose ovvero in tutti gli altri casi con gli espositori coperti da idonei sistemi e reti antinsetto.

Gli ortaggi a foglia (esempi tutte le insalata), la frutta secca senza mallo (mandorle, nocciolo, noci senza mallo, pistacchi) e i tuberi (patate) sono esclusi da tale dispositivo.

*“Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente ordinanza ed alle misure previste nel Piano di azione per *Bactrocera dorsalis*, approvato dalla Regione Campania con delibera di Giunta n. 714 del 20/12/2022, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 55, comma 15, del decreto legislativo 19 del 2 febbraio 2021.*

Su relazione del personale ispettivo dell'Ufficio Centrale Fitosanitario o di Igiene Pubblica della competente ASL, dalla quale si evince la sussistenza di condizioni di emergenza sanitaria od igiene pubblica, il Vicesindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 potrà disporre la temporanea chiusura dell'attività commerciale”.

Si avverte che il mancato adempimento alla presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dall'art. 7-bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.



Il Vicesindaco

Lanzara Andrea